

ELENCO DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE RICHIAMATE NELLA BOZZA DI
NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
(aggiornato al 16 giugno 2009)

- Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267 stralcio art. 7-bis
- Legge 30-03-2001 n. 130 stralcio art. 2
- Legge regionale 18-11-2003 n. 22
- Regolamento regionale 9-11-2004 n. 6

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

7-bis. Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari ⁽¹⁰⁾.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* ⁽¹¹⁾.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3*.

L. 30-3-2001 n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n.*

285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera *b)*, numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera *b)*, numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2003, N. 22
"Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".
(BURL n. 47, 1° suppl. ord. del 21 Novembre 2003)
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-11-18;22

Art. 1.

Finalità ed oggetto.

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2.

Funerali civili.

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3.

Adempimenti conseguenti al decesso.

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il flusso informativo previsti dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.
3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) delle funzioni di necroscopo.
4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato (1).

Art. 4.

Osservazione e trattamenti sul cadavere.

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (2).
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:
 - a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
 - b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria (3).
6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato (4).
7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera



mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 5.

Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio.

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente (5) .

Art. 6.

Trasporto funebre.

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto  ricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art. 7.

Cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Art. 8.

Attività funebre.

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.

7. Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

Art. 9. Cimiteri.

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:

a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;

b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;

c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale

(6) ;

e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a) l'eventuale necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;

c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;

d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).

6. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il Comune può altresì autorizzare:

a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)(7) ;

b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;

c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I Comuni, definiscono:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b)(8)

8-bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze (9) .

9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal Comune, previo parere vincolante da parte dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

Art. 10.

Provvedimenti regionali.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definisce con regolamento regionale:

- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;
- b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i Comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.

2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale si definiscono:

- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 10-bis.

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) a € 500 a € 1000 per le violazioni all'articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
 - b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all'articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
 - c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 4, comma 8;
 - d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 6 e alle relative norme regolamentari;
 - e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
 - f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 4.
- 2.** Le somme rimosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (10) .

NOTE:

- 1. Il comma è stato modificato dalla lett. a) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 2. Il comma è stato modificato dalla lett. b) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 3. Il comma è stato modificato dalla lett. c) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 4. Il comma è stato modificato dalla lett. d) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 5. Il comma è stato modificato dalla lett. e) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 6. La lettera è stata modificata dalla lett. f) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 7. La lettera è stata modificata dalla lett. g) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 8. Il comma è stato modificato dalla lett. h) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 9. Il comma è stato aggiunto dalla lett. i) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- 10. L'articolo è stato aggiunto dalla lett. l) del sesto comma dell'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Regolamento regionale 9 novembre 2004, N. 6
"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

(BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 12 Novembre 2004)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-11-09;6

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata "legge regionale".
2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione.

Art. 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

- crematorio : struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione : versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale : cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione : sepoltura di feretro in terra;
- medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antichistiche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti : prodotti a base batterica enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma : trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

- urna cineraria : contenitore di ceneri.

Capo II

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 3.

Gestione e vigilanza.

1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.
2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) .
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 4.

Accesso al cimitero e onerosità del servizio.

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorità per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'articolo 19.

Art. 5.

Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura ai visitatori.

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.

Capo III

Aree cimiteriali, disposizioni tecniche generali

Art. 6.

Piani cimiteriali.

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento

urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 7.

Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.
2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
4. Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 8.

Zona di rispetto cimiteriale.

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. **(1)**
4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

Art. 9.

Strutture cimiteriali.

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.
4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.
6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 10.

Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze.

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Capo IV

Inumazione, tumulazione e cremazione

Art. 11.

Autorizzazione alla inumazione e tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.(2)
- 1bis.** Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.(3)
- 1ter.** L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.(3)
- 1quater.** In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.(3)
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).(4)

3bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.(5)

Art. 12.

Autorizzazione alla cremazione.

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.
6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA. (6)

Art. 13.

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.(7)
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 14.

Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice

civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 15.

Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo.

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16.

Tumulazione in loculo.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.

6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
- b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
- c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
- d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
- e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 17.

Identificazione delle sepolture.

- 1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
- 2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

Art. 18.

Caratteristiche delle casse.

- 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
- 2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
- 3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
- 4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 19.

Crematori e procedure di cremazione.

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.
3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.
4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.
5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.
6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 20.

Esumazioni ed estumulazioni.

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:
 - a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.
9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.**(8)**
10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 21.

Rifiuti cimiteriali.

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Capo V

Sepulture private nei cimiteri

Art. 22.

Concessioni cimiteriali.

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23.

Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 24.

Diritto d'uso delle sepolture private.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25.

Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali.

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1. **(9)**

3. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 4.

4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.



Capo VI

Soppressione dei cimiteri

Art. 26.

Procedure per la soppressione dei cimiteri.

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 6.

2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:

- a) lo stato delle inumazioni presenti;
- b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
- c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

Capo VII

Sepolture fuori dai cimiteri

Art. 27.

Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari.

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento

per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934.

Art. 28.

Tumulazioni privilegiate.

1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Capo VIII

Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione

Art. 29.

Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione.

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30.

Sepoltura degli animali d'affezione.

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

Capo IX

Attività funebre

Art. 31.

Attività funebre.

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. **(10)**

2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;



- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 32.

Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative.

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività. **(11)**
2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
 - e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro. **(12)**
3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente. **(13)**
7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
 - a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di sicurezza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.
11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni. **(14)**

Art. 33.

Tutela del dolente e della concorrenza.

1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 34.

Trasporto funebre.

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 35.

Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri.

1. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
3. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36.

Verifiche preventive al trasporto di cadavere.

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze; **(15)**
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. **(16)**
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero,



unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 37.

Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

Art. 38.

Orari e modalità per l'attività funebre.

1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

Art. 39.

Trasporto di salme.

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata. 4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Capo X

Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere

Art. 40.

Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte.

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 41.

Periodo e depositi di osservazione.

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 42.

Sale per il commiato.

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:

- a) sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale;
- b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 43.

Riscontro diagnostico ed autopsia.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.
2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

Art. 44.

Cadaveri a disposizione della scienza.

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 45.

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

Art. 46.

Imbalsamazione e tanatoprassi.

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 47.
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI (17)(18) omissis

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
12. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
14. Il termine di adeguamento del presente comma è stato prorogato di 90 giorni dall'art. 2, comma 2 del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
15. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
17. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.
18. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

ALLEGATO 1

Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti (articolo 6, comma 9; articolo 7, comma 1)

1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:

a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:

– caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);

– caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta;

b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:

(a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

(b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;

(c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

(d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

(e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.

7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

ALLEGATO 2

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

(articolo 16, comma 5)

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

ALLEGATO 3

Caratteristiche della cassa (articolo 16, comma 9, lettera b); articolo 18, comma 1; articolo 18, comma 4)

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosperso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.

3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.

4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.